

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 12 del 26/03/2019

Oggetto : MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove , il giorno ventisei del mese di Marzo , alle ore 19:15 , con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Gnassi Andrea	Assente	18	Magrini Juri	Presente
2	Bellucci Andrea	Presente	19	Marcello Nicola	Assente
3	Bellucci Giorgia	Presente	20	Mauri Cristiano	Assente
4	Bertozzi Simone	Presente	21	Mauro Gennaro	Assente
5	Camporesi Luigi	Assente	22	Muratori Mirco	Presente
6	Casadei Giovanni	Presente	23	Pasini Luca	Assente
7	Corazzi Giulia	Presente	24	Pecci Marzio	Presente
8	De Leonardis Daniela	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Di Natale Barbara	Presente	26	Piccari Enrico	Presente
10	Donati Sara	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	Erbetta Mario	Presente	28	Spina Carlo Rufo	Assente
12	Falcioni Milena	Presente	29	Trombetta Diana	Presente
13	Frisoni Davide	Presente	30	Vinci Barbara	Presente
14	Frisoni Lucilla	Assente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Gianfreda Kristian	Presente	32	Zilli Filippo	Assente
16	Grassi Fabio	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Grotti Carlo	Assente			

Totale presenti n. 23 - Totale assenti n. 10

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO .

Partecipa Bellini Alessandro in qualità di Vice Segretario Generale .

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019.

Il Presidente del Consiglio Comunale Donati, pone in trattazione la proposta deliberativa n. 19 del 01.03.2019 di seguito trascritta:

“OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);
- che il comma 682 della predetta norma, conferisce al Comune la potestà di determinare, con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 95 del 22.04.2014 avente ad oggetto: “Gestione diretta della Tassa sui rifiuti (TARI). Individuazione delle modalità di gestione.” con la quale è stata disposta la reinternalizzazione della gestione amministrativa e della riscossione della TARI;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 54 del 20.05.2014 avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”;

CONSIDERATO di fondamentale importanza adeguare costantemente il Regolamento alle mutate realtà presenti sul territorio ed alle politiche intraprese dall'Ente;

VISTE le deliberazioni di C.C. n. 108 del 25 settembre 2014; C.C. n. 42 del 21 maggio 2015; C.C. n. 9 del 28 marzo 2017; C.C. n. 10 del 22 marzo 2018, aventi ad oggetto: “Modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” con le quali sono state effettuate modifiche ed integrazioni al testo regolamentare in conformità a nuove disposizioni normative e ad esigenze manifestatesi;

PRESO ATTO in particolare delle innovazioni introdotte con deliberazione di C.C. n. 9 del 28 marzo 2017 all'art. 18 del Regolamento e nello specifico la riduzione del 6% della tassa, prevista per la raccolta differenziata, a coloro che si attivavano predisponendo schermature atte a nascondere dalla vista i contenitori dei rifiuti, rendendo in tal modo più pulito, ordinato e decoroso il contesto cittadino;

CONSIDERATO inoltre che per meglio definire l'aspetto tecnico e pratico, propedeutico all'ottenimento della citata riduzione tariffaria, con successivo atto di C.C. n. 10 del 22 marzo 2018 è stato introdotto l'Allegato 2 al Regolamento denominato: "Modalità operative per l'applicazione dell'art. 18 – *Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze non domestiche* –";

RITENUTO fondamentale anche nell'attuale contesto agire in continuità con quanto precedentemente deliberato, dando risalto e piena attuazione alle sopra citate innovazioni adottate e promosse;

RITENUTO opportuno premiare i cittadini che diligentemente assolvono ai propri oneri tributari e che con virtuosismo si adoperano per rendere la propria città pulita e decorosa, riconoscendo loro le riduzioni della tassa previste per la raccolta differenziata (dal 6% al 45% a seconda della fattispecie);

CONSIDERATO che condizionare l'agevolazione al regolare assolvimento dei propri obblighi tributari risponde anche all'esigenza di garantire una maggiore equità fiscale tra i contribuenti e fornisce al Comune un ulteriore strumento da utilizzare per il recupero dell'insoluto;

DATO ATTO che il riconoscimento delle suddette riduzioni è subordinato alla contestuale ottemperanza al regolare pagamento del tributo da parte dei contribuenti ed al rispetto delle ulteriori condizioni previste all'art. 18 del vigente Regolamento in tema di raccolta differenziata delle utenze non domestiche (schermature o soluzioni agevolanti lo smaltimento dei rifiuti e/o grandi comparti);

CONSIDERATO pertanto necessario procedere alle rettifiche ed integrazioni del vigente Regolamento TARI mediante la modifica dell'art. 18 "*Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze non domestiche*" come evidenziato nell'allegato B) Prospetto di raffronto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO del nuovo testo dell'art. 18 del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) che si propone di deliberare;

DATO ATTO che in virtù dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tassa sui rifiuti;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che stabilisce il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali (Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, seduta del 22 novembre 2018) e che tale termine risulta ulteriormente differito con Decreto Ministeriale 25 gennaio 2019 al 31 marzo 2019;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.L. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.L. n. 446 del 1997;

DATO ATTO che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera dovessero intervenire nuove norme o modifiche alla vigente normativa in materia, saranno adottati i provvedimenti necessari e conseguenti;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 210 del 01.08.2017 avente ad oggetto: "*Designazione Funzionario Responsabile TARES, TARI e nomina sostituto Funzionario responsabile ICI – IS COP – IMU – TASI IDS*" con la quale è stato nominato Funzionario responsabile la Dott.ssa Ivana Manduchi, Dirigente Settore Tributi;

VISTA la relazione tecnica a firma del Funzionario responsabile della TARI (tassa sui rifiuti), Dott.ssa Ivana Manduchi, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);

VISTO l'allegato prospetto di raffronto che permette una visione comparata tra la precedente stesura e la nuova e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B);

VISTO il nuovo testo regolamentare così come risulta dalle rettifiche apportate e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato C);

DATO ATTO che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi – Dirigente del Settore Tributi;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dott.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario a sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizi Finanziari Dott. William Casanova, in ottemperanza agli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere espresso in data 12.03.2019 dalle I[^] e V[^] Commissioni Consiliari riunite in seduta congiunta;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la relazione tecnica (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le rettifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, così come risultano dal prospetto di raffronto di cui all'Allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) **DI APPROVARE** il nuovo testo regolamentare, così come risulta dalle rettifiche ed integrazioni apportate e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato C);
- 4) **DI DARE ATTO** che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 01/01/2019, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388;
- 5) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che, per quanto non disciplinato dal Regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti;
- 6) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 7) **DI DARE ATTO** che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera, dovessero intervenire nuove norme o modifiche alla vigente normativa in materia, saranno adottati i provvedimenti necessari e conseguenti;
- 8) **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009 n. 69;
- 9) **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dagli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., così come dettagliatamente richiamato nella premessa;
- 10) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi – Dirigente del Settore Tributi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del provvedimento;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.”

-----*****-----

Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi:

l'Assessore Brasini (Assessorato al Bilancio, Patrimonio, Sport, Fundraising e Rapporti con le Società Partecipate) per l'illustrazione dell'argomento;

i Consiglieri: Muratori, Renzi, Erbetta, Mauro, Camporesi, Muratori, Mauro, Erbetta, Renzi, Muratori, Pecci; la Dott.ssa Manduchi (Dirigente Settore Risorse Tributarie) e l'Assessore Brasini per le conclusioni.

Infine intervengono per dichiarazione di voto i Consiglieri: Camporesi, Mauro, Spina, Erbetta, Pecci, Muratori, Renzi.

Presenti n. 26 Consiglieri: Bellucci Andrea, Bellucci Giorgia, Bertozzi, Camporesi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Gianfreda, Grassi, Grotti, Magrini, Mauro, Muratori, Pecci, Petrucci, Piccari, Renzi, Spina, Vinci, Zamagni e Zoccarato.

Il Presidente del Consiglio Comunale Donati pone ora in votazione l'emendamento del Consigliere Muratori prot. n. 78996 del 21.03.2019 alla proposta deliberativa in oggetto, nella formulazione come risultante dall'Allegato "D" parte integrante del presente atto;

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'emendamento in oggetto con il seguente risultato:

Presenti Nr.	26	
Votanti Nr.	26	
Favorevoli Nr.	17	Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	9	Consiglieri: Bellucci Andrea, Camporesi, Erbetta, Grotti, Mauro, Pecci, Renzi, Spina e Zoccarato
Astenuti Nr.	-	-

Quindi il Presidente del Consiglio Comunale Donati pone in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Renzi, prot. n. 83303 del 26.03.2019, nella formulazione come risultante dall'Allegato "D" parte integrante del presente atto;

Il Consiglio Comunale, esperita la votazione con modalità elettronica, respinge l'emendamento in oggetto con il seguente risultato:

Presenti Nr.	26	
Votanti Nr.	26	
Contrari Nr.	16	Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Favorevoli Nr.	7	Consiglieri: Erbetta, Grotti, Mauro, Pecci, Renzi, Spina e Zoccarato
Astenuti Nr.	3	Consiglieri: Bellucci Andrea, Camporesi e Frisoni Davide

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, il Presidente del Consiglio Comunale Donati, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione così come emendato nell'Allegato Regolamento;

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	26	
Votanti Nr.	26	
Favorevoli Nr.	17	Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	6	Consiglieri: Erbetta, Grotti, Pecci, Renzi, Spina e Zoccarato
Astenuti Nr.	3	Consiglieri: Bellucci Andrea, Camporesi e Mauro

Quindi il Presidente del Consiglio Comunale Donati pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta;

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	26	
Votanti Nr.	26	
Favorevoli Nr.	17	Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni

Deliberazione di C.C. n. 12 del 26/03/2019

8

Contrari Nr.	6	Consiglieri: Erbetta, Grotti, Pecci, Renzi, Spina e Zoccarato
Astenuti Nr.	3	Consiglieri: Bellucci Andrea, Camporesi e Mauro

Esce il Consigliere Spina - Presenti n. 25 Consiglieri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Donati Sara

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Bellini Alessandro



Comune di Rimini

Dipartimento Risorse
Settore Tributi
U.O. Tributo per il servizio rifiuti, tributi a
domanda e gestione mezzi pubblicitari

Via Ducale, 7 - 47921 Rimini
fax 0541 704170
www.comune.rimini.it
e-mail: tassarifiuti@comune.rimini.it
PEC: ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Allegato A) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del __/__/2019

Relazione Tecnica

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (**TARI**) anno 2019.

A seguito dell'entrata in vigore della Tari (L. n. 147/2013), con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20.05.2014, venne approvato il Regolamento per la Tassa sui Rifiuti.

Nel corso degli anni, si rese necessario apportare all'originario testo regolamentare modifiche ed integrazioni, ciò al fine di aggiornarlo costantemente con la normativa nazionale ed adeguarlo alle esigenze ed esperienze maturate dalla gestione diretta del tributo.

Altri interventi furono invece dettati dal proposito di conferire maggior semplicità e chiarezza alle disposizioni in esso contenute, fornendo in tal modo al contribuente uno strumento di facile ed immediata comprensione.

Come per il passato, anche in questa occasione, l'intento è quello di trattare esclusivamente gli aspetti demandati alla potestà dispositiva comunale, limitando all'essenziale la riproposizione testuale di tutto quanto già definito con legge statale.

L'oggetto della presente proposta di deliberazione riguarda il solo articolo 18 del Regolamento, ad oggetto. *“Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze non domestiche”*, ed in particolare coinvolge i soli capi 1 e 3 che disciplinano le modalità per ottenere tale agevolazione.

Già in passato, con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 28 marzo 2017 venne effettuata una nuova ed integrale stesura del suddetto art. 18 con cui fu riconosciuta la riduzione del 6% della tassa sui rifiuti (ed altre percentuali di riduzione a seconda della casistica e della categoria di contribuenti) a coloro che, oltre ad effettuare correttamente la raccolta differenziata, secondo le istruzioni impartite dal Gestore, si impegnassero a predisporre schermature atte a nascondere e delimitare l'area in cui sono collocati i contenitori dei rifiuti.

Il fine sotteso a tale intervento regolamentare fu quello di migliorare ancor più l'immagine di Rimini rendendo l'intero contesto cittadino sempre più pulito, ordinato e decoroso.

In tale ottica, nel 2018 per meglio definire l'aspetto tecnico e pratico, propedeutico all'ottenimento della citata riduzione tariffaria, si operò una nuova modifica al Regolamento. Con atto di Consiglio Comunale n. 10 del 22 marzo 2018 venne infatti rimodulato lo stesso art. 18 ed introdotto in calce al Regolamento TARI l'Allegato 2) denominato: "Modalità operative per l'applicazione dell'art. 18: *Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche*".

Le modifiche che si appalesano ora con la presente proposta deliberativa, sebbene in linea di massima, non comportano grossi stravolgimenti, risultano comunque necessarie ed opportune, soprattutto nell'ottica di perseguire obiettivi generali di decoro urbano, ed incremento della raccolta differenziata e di equità fiscale.

Tali obiettivi si pongono, pertanto, in continuità a quanto già precedentemente deliberato.

Sostanzialmente, si ritiene opportuno premiare, con una riduzione del 6% della tariffa sui rifiuti (oltre alle altre percentuali di riduzione elencate al punto 4 dell'art. 18 a seconda della casistica), i soli contribuenti che diligentemente ed in maniera continuativa assolvono al pagamento del proprio onere tributario e che con virtuosismo si adoperano per promuovere ed elevare l'aspetto della propria città.

Tutto ciò premesso, si ritiene doveroso specificare, con disposizione regolamentare, che la concessione della riduzione della TARI può essere accordata solamente in presenza della contestuale ottemperanza al regolare e continuativo pagamento del tributo annuale TARI (sia pur frazionandolo nelle tre rate previste) ed alla realizzazione delle schermature di contenimento dei cassonetti, nell'esercizio delle raccolte differenziate.

La disposizione che si propone di introdurre risponde quindi ad esigenze di una maggiore equità fiscale tra i contribuenti, premiando soltanto coloro che risultano veramente meritevoli. Tutto ciò si traduce per i contribuenti in un deterrente al tentativo di sottrarsi, anche parzialmente, al pagamento della TARI e per il Comune in un valido ed ulteriore strumento per il recupero dell'insoluto.

Come effettuato con le precedenti revisioni, si ritiene inoltre opportuno, nell'ottica di una sempre maggiore chiarezza e trasparenza del testo regolamentare, semplificare alcuni punti dell'art. 18 operando semplici precisazioni e/o correzioni che non comportano però modifiche sostanziali al contenuto della norma.

Le suddette modificazioni ed integrazioni che si propone di adottare, poste all'esame di codesto Consiglio Comunale, risultano testualmente evidenziate nel prospetto di raffronto di cui all'Allegato B), che al pari della presente relazione tecnica costituisce parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione.

Rimini 01/03/2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Ivana Manduchi

COMUNE DI RIMINI



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI 2018)

Art. 18

RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine di perseguire obiettivi generali di decoro urbano ed incremento della raccolta differenziata è riconosciuta una riduzione tariffaria alle attività produttive, commerciali o di servizi che dimostrino, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, e secondo le disposizioni sul servizio date dal Gestore, di realizzare:

- a. sistemi rivolti ad ottenere un maggior decoro urbano quali recinzioni e schermature dei contenitori con l'individuazione, in proprietà privata, di un'area dedicata e adeguatamente perimetrata da strutture permanenti;
- b. sistemi rivolti ad ottenere una maggiore raccolta differenziata.

2. Per quanto riguarda i sistemi di cui al punto 1 vengono definite alcune soluzioni, ritenute conformi agli obiettivi in relazione alla tipologia di attività, riportate nell'ALLEGATO 2) al presente regolamento.

3. L'agevolazione è concessa, su motivata istanza del titolare dell'attività, corredata da idonea documentazione fotografica e asseverazione da cui si possa evincere la conformità agli obiettivi generali di cui al punto 1, precisando che:

- qualora vengano adottati i sistemi descritti all'ALLEGATO 2), la riduzione tariffaria verrà autorizzata direttamente;
- qualora vengano adottati sistemi differenti rispetto a quelli descritti all'ALLEGATO 2),

COMUNE DI RIMINI



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI 2019)

Art. 18

RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine di perseguire obiettivi generali di decoro urbano ed incremento della raccolta differenziata, **nonché di equità fiscale**, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle attività produttive, commerciali o di servizi **che per gli anni precedenti abbiano assolto regolarmente al pagamento integrale della Tassa Rifiuti per tutti i locali ed aree operative possedute o detenute**, che dimostrino, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e secondo le disposizioni sul servizio date dal Gestore, di realizzare:

- a. sistemi rivolti ad ottenere un maggior decoro urbano quali recinzioni e schermature dei contenitori con l'individuazione, in proprietà privata, di un'area dedicata e adeguatamente perimetrata da strutture permanenti;
- b. sistemi rivolti ad ottenere una maggiore raccolta differenziata.

2. Per quanto riguarda i sistemi di cui al punto 1 vengono definite alcune soluzioni, ritenute conformi agli obiettivi in relazione alla tipologia di attività, riportate nell'ALLEGATO 2) al presente regolamento.

3. L'agevolazione, **che ha effetto dall'anno successivo rispetto alla data di richiesta**, è concessa su motivata istanza del titolare dell'attività, corredata da idonea documentazione fotografica e asseverazione da cui si possa evincere la conformità agli obiettivi generali di cui al punto 1, precisando che:

- qualora vengano adottati i sistemi descritti

la riduzione tariffaria verrà autorizzata a seguito di una istruttoria della documentazione allegata all'istanza, effettuata da una apposita commissione composta da personale della U.O. Qualità Ambientale, dal Settore Tributi, e dell'U.O. Qualità Urbana, che dovrà verificare l'effettiva rispondenza dei sistemi proposti agli obiettivi generali.

I tecnici del Settore Infrastrutture e Grande Viabilità - U.O. Qualità Ambientale del Comune procederanno con verifiche a campione per attestare la veridicità di quanto dichiarato.

Qualora si verifichi la non corrispondenza tra la richiesta e la realizzazione delle attività di cui al punto 1, non verrà riconosciuta la riduzione tariffaria.

L'agevolazione ha effetto dall'anno successivo rispetto alla data di richiesta, pertanto per il 2018, primo anno di applicazione dell'agevolazione, si applicano le riduzioni richieste nel 2017.

Nel corso dell'anno verranno effettuati controlli da parte degli Agenti Accertatori del gestore, dagli Ispettori ambientali e dalle Guardie Ecologiche Volontarie nominati dal Comune come da Delibera di Consiglio d'Ambito di Atersir n. 51 del 26 luglio 2016, al fine di verificare il corretto conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori. Oggetto del controllo è definire la qualità del rifiuto conferito dalle utenze non domestiche e verificare l'effettivo utilizzo in maniera appropriata dell'attrezzatura distribuita dal gestore. Nel caso la verifica rilevi la presenza all'interno dei contenitori della raccolta differenziata di materiale non conforme (documentata da foto), l'Agente Accertatore o l'Ispettore Ambientale può emettere sanzione ed è tenuto a comunicare agli uffici di competenza l'esito dell'istruttoria anche ai fini dell'eliminazione della riduzione tariffaria dall'anno dell'accertata infrazione.

4. Le riduzioni tariffarie applicabili sono le seguenti:

- Agevolazione tariffaria per le attività che adottino entrambi i sistemi di cui al punto 1 (lett. a e lett. b) da applicarsi per l'intera superficie tassabile dell'insediamento e consistente nella riduzione della tariffa del 6% per superficie fino a mq 5.000, del 15% per l'eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000.
- E' disposta un'ulteriore riduzione tariffaria per le attività produttive, commerciali o di servizi che attraverso idonea documentazione dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi che agevolino lo smaltimento o il recupero da parte del Gestore del servizio pubblico ossia che, conferendo al servizio pubblico rilevanti

all'ALLEGATO 2), la riduzione tariffaria verrà autorizzata direttamente;

- qualora vengano adottati sistemi differenti rispetto a quelli descritti all'ALLEGATO 2), la riduzione tariffaria verrà autorizzata a seguito di una istruttoria della documentazione allegata all'istanza, effettuata da una apposita commissione composta da personale della U.O. Qualità Ambientale, dal Settore Tributi, e dell'U.O. Qualità Urbana, che dovrà verificare l'effettiva rispondenza dei sistemi proposti agli obiettivi generali.

I tecnici del Settore Infrastrutture e Grande Viabilità - U.O. Qualità Ambientale del Comune procederanno con verifiche a campione per attestare la veridicità di quanto dichiarato.

Qualora si verifichi la non corrispondenza tra la richiesta e la realizzazione delle attività di cui al punto 1, **nonché in caso di posizione irregolare relativa al corretto assolvimento della Tassa dovuta per le annualità precedenti, rispetto all'anno per cui viene richiesta o confermata l'agevolazione**, non verrà riconosciuta la riduzione tariffaria.

Nel corso dell'anno verranno effettuati controlli da parte degli Agenti Accertatori del gestore, dagli Ispettori ambientali e dalle Guardie Ecologiche Volontarie nominati dal Comune come da Delibera di Consiglio d'Ambito di Atersir n. 51 del 26 luglio 2016, al fine di verificare il corretto conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori. Oggetto del controllo è definire la qualità del rifiuto conferito dalle utenze non domestiche e verificare l'effettivo utilizzo in maniera appropriata dell'attrezzatura distribuita dal gestore. Nel caso la verifica rilevi la presenza all'interno dei contenitori della raccolta differenziata di materiale non conforme (documentata da foto), l'Agente Accertatore o l'Ispettore Ambientale può emettere sanzione ed è tenuto a comunicare agli uffici di competenza l'esito dell'istruttoria anche ai fini dell'eliminazione della riduzione tariffaria dall'anno dell'accertata infrazione.

4. Le riduzioni tariffarie, **applicabili in caso di corretto assolvimento della tassa dovuta per le annualità precedenti**, sono le seguenti:

- Agevolazione tariffaria per le attività che adottino entrambi i sistemi di cui al punto 1 (lett. a e lett. b) da applicarsi per l'intera superficie tassabile dell'insediamento e consistente nella riduzione della tariffa del 6% per superficie fino a mq 5.000, del 15% per l'eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000.
- E' disposta un'ulteriore riduzione tariffaria per le

quantità di rifiuto, consentano di realizzare significative entrate derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti sotto forma di materie prime secondarie, previa attivazione di specifici servizi da parte del Gestore concessionario. Anche in questo caso l'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nell'incremento delle riduzioni previste al comma 1 rispettivamente al 10% e al 20%. Il diritto all'agevolazione deve essere adeguatamente documentato, e verificato dall'ufficio comunale in collaborazione con il Gestore del servizio.

- Per gli operatori facenti parte di un unico grande comparto (GROS RIMINI, Fiera, Centro Agro – Alimentare, Ikea, Ipermercati alimentari) e qualora producano un tipo di rifiuto omogeneo, in considerazione dell'economia di servizio che lo smaltimento di tale tipologia comporta, si riconosce una riduzione della tariffa del 35% per superfici fino a 5.000 mq., del 45% per l'eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000. Agli stabilimenti balneari raggruppati sotto un'unica gestione, che ai fini del pagamento della tassa sviluppano complessivamente una superficie superiore a 25.000 mq., viene riconosciuta una riduzione del 15% qualora tutti i concessionari (o proprietari) realizzino i sistemi di cui ai punti 1 e 2. La riduzione viene riconosciuta solamente a quei soggetti che si attengano alle istruzioni impartite dal Gestore del servizio e solo a seguito di idonea certificazione in tal senso rilasciata dallo stesso.

attività produttive, commerciali o di servizi che attraverso idonea documentazione dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi che agevolino lo smaltimento o il recupero da parte del Gestore del servizio pubblico ossia che, conferendo al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuto, consentano di realizzare significative entrate derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti sotto forma di materie prime secondarie, previa attivazione di specifici servizi da parte del Gestore concessionario. Anche in questo caso l'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nell'incremento delle riduzioni previste al comma 1 rispettivamente al 10% e al 20%. Il diritto all'agevolazione deve essere adeguatamente documentato, e verificato dall'ufficio comunale in collaborazione con il Gestore del servizio.

- Per gli operatori facenti parte di un unico grande comparto (GROS RIMINI, Fiera, Centro Agro – Alimentare, Ikea, Ipermercati alimentari) e qualora producano un tipo di rifiuto omogeneo, in considerazione dell'economia di servizio che lo smaltimento di tale tipologia comporta, si riconosce una riduzione della tariffa del 35% per superfici fino a 5.000 mq., del 45% per l'eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000. Agli stabilimenti balneari raggruppati sotto un'unica gestione, che ai fini del pagamento della tassa sviluppano complessivamente una superficie superiore a 25.000 mq., viene riconosciuta una riduzione del 15% qualora tutti i concessionari (o proprietari) realizzino i sistemi di cui ai punti 1 e 2. La riduzione viene riconosciuta solamente a quei soggetti che si attengano alle istruzioni impartite dal Gestore del servizio e solo a seguito di idonea certificazione in tal senso rilasciata dallo stesso.

5. Qualora la riduzione non venga concessa e/o non venga confermata per le motivazioni di cui sopra, ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione per l'annualità successiva, l'istanza di riduzione e relativa documentazione dovrà essere ripresentata.



Comune di Rimini

Dipartimento Risorse
Settore Tributi
U.O. Tributo per il servizio rifiuti, tributi a domanda
e gestione mezzi pubblicitari

Via Ducale, 7 - 47921 Rimini
fax 0541 704170
[http://www.comune.rimini.it/servizi/comune/
tributi_comunali/smaltimento_rifiuti/](http://www.comune.rimini.it/servizi/comune/tributi_comunali/smaltimento_rifiuti/)
e-mail: tassarifiuti@comune.rimini.it
C.F. -p.iva 00304260409

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 in data 20/5/2014
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 25/09/2014
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 21/05/2015
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2017
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22/03/2018
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/2019

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Presupposto</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Locali ed aree tassabili con superficie ridotta</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Criteri di determinazione delle tariffe del tributo e Piano Finanziario</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Determinazione del numero dei possessori/detentori delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Zone non servite</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Agevolazione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art.14-bis</i>	<i>Riduzioni per Compostaggio Domestico</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Agevolazioni per produzione di rifiuti assimilati delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Attività di riduzione della produzione rifiuti e per l'avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Riduzioni tariffarie</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socio-economico</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Tributo giornaliero</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Tributo provinciale</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Importi minimi</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 32</i>	<i>Diritto di interpello</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Trattamento dati personali</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 35</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 36</i>	<i>Clausola di adeguamento</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>All. 1</i>	<i>Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>	<i>Pag. 16/17</i>
<i>All. 2</i>	<i>Modalità operative per l'applicazione dell'art. 18 "RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE".</i>	<i>Pag. 18/19</i>

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui al comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

PRESUPPOSTO

Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o dal titolare dell'attività o dal legale rappresentante della persona giuridica, in solido con i soci.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata fino a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
In caso di detenzione superiore a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà il detentore.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

Art. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità a fini urbanistico-edilizio e catastale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. A tal fine l'arredo, le attrezzature e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acqua, energia elettrica è condizione sufficiente a far presumere la detenzione o conduzione dell'immobile o di una area finché queste condizioni permangono, salvo prova contraria da attestare annualmente entro il 31 gennaio successivo, in mancanza della quale decade l'esclusione o la sospensione dalla tassa. Per i locali ad uso non domestico può comunque essere dimostrata una detenzione successiva come risultante dalle dichiarazioni di inizio attività ai fini fiscali. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, la detenzione di un locale ad uso domestico si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
2. Per attività svolte in locali od aree date in concessione, sono soggette al tributo le singole superfici oggetto di singola concessione, anche se riunite e gestite da società, consorzi od altre forme di aggregazione.

Art. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte in quanto non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

UtENZE DOMESTICHE

- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- parcheggi scoperti ad uso privato;
- le unità immobiliari inagibili e non abitabili, purché di fatto non utilizzate, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Tale circostanza deve essere confermata annualmente (entro il 31 gennaio dell'anno successivo) dal contribuente con idonea documentazione fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione;
- locali con altezza non uniforme solo per la parte inferiore a centimetri 120. (centoventi);
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Utenze non domestiche

- locali ed aree dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a proprie spese, in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 1 del presente regolamento. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, silos, celle frigorifere, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura, altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone od operatori;
- le unità immobiliari inagibili oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Tale circostanza deve essere confermata annualmente (entro il 31 gennaio dell'anno successivo) dal contribuente con idonea documentazione fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione, per le attività stagionali tale esclusione è concessa solo per periodi superiori a 6 mesi;
- le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze (stalle, pollai, fienili, ecc.). Sono invece assoggettabili a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e florovivaistica, comprese le serre a terra;
- aree scoperte adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree scoperte degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- vani utilizzati come servizi o depositi con un'altezza uniforme inferiore a centimetri 170 (centosettanta);
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali ed aree tassabili qualora non operative;
- parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti gratuiti;
- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, pensiline a condizione che non siano aree operative;
- i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
- edifici in cui viene esercitato, in via esclusiva e pubblica, il culto della religione cattolica e delle altre religioni per le quali esistono intese con lo Stato italiano o, in mancanza, precedenti riconoscimenti pubblici o l'esistenza di uno statuto che ne esprima i caratteri conformi ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Parimenti non sono soggette al tributo le aule adibite esclusivamente ad attività di catechismo.
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi dietro presentazione di idonea documentazione identificativa dei soggetti a cui è conferito il rifiuto e delle superfici interessate. Sono invece soggetti a tariffa, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie, le camere di degenza e ricovero, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;
- le superfici occupate da macchinari stabili aventi una dimensione di almeno 8 metri quadri; in presenza di diversi macchinari stabili di dimensione inferiore che ingombrino una superficie complessiva pari ad almeno il 50% del locale di lavorazione, si riconosce un abbattimento del 10% della superficie tassabile del locale. In entrambi i casi va presentata la planimetria del locale, con l'evidenziazione delle superfici occupate dai singoli macchinari stabili e la percentuale complessiva di ingombro.

Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Sono esenti dalla TARI i locali e le aree scoperte posseduti o detenuti dall'Amministrazione Comunale per i quali la relativa copertura del costo può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 6

LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

Per le utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risultati di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie di applicazione del tributo:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici; Autoservizi; Autolavaggi; Autorimessaggi; Depositi, magazzini e simili in cui vi sia presenza di imballaggi terziari;	10%
Laboratori di analisi; Metalmeccaniche; Fabbri; Lavorazione acciaio; Tornitori; Autodemolitori;	15%
Pelletterie; Macellerie; Lavanderie a secco; Tintorie non industriali; Falegnamerie; Allestimenti; Produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine; Riparatori sci; Tipografie; Stamperie; Incisioni; Vetriere; Serigrafie; Imbianchini e tinteggiatori;	20%
Laboratori fotografici, eliografie;	25%
Marmisti; Lapidei; Manufatti in cemento e lavorazioni edili; Cantieri navali;	30%
Autoriparatori; Elettrauti; Riparazione elettrodomestici;	35%
Verniciatura; Fonderie; Ceramiche e smalterie; Carrozzerie e lucidatura mobili; Orafi	40%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuto.

La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 23 ed a presentare annualmente al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

Art. 7

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, o facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
- 1^{bis} E' assoggettabile alla TARI l'unità immobiliare abitativa comprese le pertinenze che siano situate nella sua prossimità, purchè risultino destinate in modo durevole a servizio della stessa anche se prive di utenze. Si intendono per pertinenze le unità immobiliari classificate alle categorie catastali C2 (cantine, soffitte, magazzini), C6 (autorimesse, rimesse, scuderie), C7 (tettoie)...
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. La superficie imponibile è misurata per i locali sul filo interno dei muri perimetrali e per le aree scoperte sul perimetro interno delle aree stesse al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.
4. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale). Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale rilevata in ciascun piano.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 8

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO E PIANO FINANZIARIO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria liquidata su base giornaliera, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 ed ai sensi dell'art. 1, commi 651 - 652 della L. 147/2013.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti (riportate nell'allegato 1 al presente regolamento).
4. I locali e le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal citato D.P.R. n. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti. Le categorie devono essere determinate facendo riferimento, a quelle previste dagli allegati 3a e 3b al DPR 158/99.
5. Le tariffe per le utenze non domestiche sono determinate in relazione all'attività principale svolta.
6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
7. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario viene redatto sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/99.
8. La tariffa deve garantire l'integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'Autorità d'ambito competente nonché i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
9. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.
10. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 1, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
11. Al fine dell'applicazione della tariffa ai locali o aree ascrivibili a ciascuna delle suddette categorie, si intendono ricomprese anche le superfici degli eventuali locali o aree di servizio pertinenti (es. depositi, uffici, servizi).

Art. 9

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che costituisce tassazione autonoma. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa prevista per la corrispondente categoria non domestica.
2. Ai depositi, magazzini e similari, viene applicata la tariffa relativa alla classe di appartenenza dell'insediamento principale. I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle classificate, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia e con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali, o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie.

Art. 10

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSSESSORI/DETENTORI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza e per quelle tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
2. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 23.
3. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;

4. Viene escluso dal numero dei componenti il nucleo familiare l'anziano collocato in casa di riposo in maniera permanente. Tale esclusione viene concessa su richiesta e dietro presentazione annuale (entro il 31 gennaio dell'anno successivo) della relativa documentazione.
5. Per le utenze domestiche occupate da non residenti o da residenti all'estero, il contribuente deve dichiarare il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche, finchè non sia disponibile una piattaforma di interscambio dati, secondo quanto stabilito dalla legge. In mancanza di dichiarazione da parte del contribuente e per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero dei detentori/possessori si presume dalla seguente tabella:

SUPERFICIE	NUMERO COMPONENTI
Fino a mq. 45	1
Fino a mq. 60	2
Fino a mq. 75	3
Da mq. 76 in poi	4

Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

Art. 11

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia la detenzione od il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 23.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 23.

Art. 12

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 400 metri lineari nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare.
2. Nel caso di aree private la distanza dal punto di raccolta dei rifiuti si calcola a partire dal loro confine con aree e strade pubbliche.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 400 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile pubblica.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 23 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 13

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Quando il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Contratto di Servizio, ciò dovrà essere fatto constatare mediante diffida scritta al Gestore del Servizio e gli effetti avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione e/o diffida.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero della tariffa.
3. Nei casi di cui ai sopra citati punti [1] e [2], qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, il tributo è dovuto nella misura dell'20% della tariffa applicabile.

Art. 14

AGEVOLAZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata agli appositi centri di raccolta denominate stazioni ecologiche situate nel territorio comunale, hanno diritto ad una agevolazione calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella:

Tipologia di rifiuto	€/Kg
Vegetali (<i>scarti di giardinaggio</i>)	0,020
Carta	0,020
Inerti e vetro	0,010
Accumulatori al piombo (<i>batterie</i>)	0,025
Farmaci e pile	0,025
Abiti (<i>indumenti usati</i>)	0,025
Imballaggi leggeri	0,100
Ingombranti lignei, metallici e vari	0,050
Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE non pericolosi (<i>elettrodomestici bianchi esclusi freddo e clima, IT e consumer electronics</i>)	0,050
Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE pericolosi (<i>freddo e clima, TV e monitor, sorgenti luminose</i>)	0,070
Altri	0,010

In ogni caso l'ammontare dell'agevolazione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.

- Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto negli anni successivi o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 14-bis

RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- Alle utenze domestiche, alle quali il Gestore del servizio abbia consegnato la compostiera, e che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione della quota variabile della tassa annuale nella misura di euro 5,00 per ogni componente il nucleo familiare residente.
- La riduzione ha effetto a partire dalla data di richiesta, la quale deve essere corredata dalla dichiarazione della società responsabile del servizio di smaltimento che attesti la completa adesione al sistema di compostaggio.
- La mancanza di adeguati spazi (quali giardini ed orti) per la pratica del compostaggio domestico è presunzione di non applicabilità della riduzione. Nel corso dell'anno possono essere effettuati controlli al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio domestico, condizione essenziale per mantenere il relativo sconto.
- L'agevolazione indicata nei precedenti commi sarà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto negli anni successivi o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 15

AGEVOLAZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- Si definiscono rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione 27.07.84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982, cioè i rifiuti propri delle utenze non domestiche, suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco della citata deliberazione.
- Il Servizio Ambiente con delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 28 novembre 2013 ha determinato i requisiti qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività.
- Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
- L'agevolazione viene concessa dietro presentazione di una richiesta annuale, corredata della prescritta documentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo ed è concessa solo a seguito della valutazione effettuata dal competente ufficio

Art. 16

ATTIVITA' DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE RIFIUTI E PER L'AVVIO AL RECUPERO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dall'ufficio Comunale competente da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati, unitamente alla documentazione richiesta. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo della riduzione si considera come

quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo della categoria corrispondente (Kd), indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero; tale coefficiente va applicato al 50% della quota variabile.
3. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani e assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
4. Il quantitativo dei rifiuti avviati a recupero viene valorizzato in funzione della tipologia del rifiuto assimilato, in base alla seguente tabella:

Frazione rifiuto	Valorizzazione %
Carta/cartone - vetro -plastica - multimateriale - ferro	10%
Legno - organico - potature	100%

5. Al fine di agevolare il conferimento di cibo ancora edibile ad associazioni che lo riutilizzano per ragioni caritative - evitando nel contempo la gestione dello stesso come rifiuto, quando in realtà è ancora utilizzabile - si concede a chi aderisce una riduzione tariffaria secondo questi parametri:

Frazione rifiuto:

Alimentari freschi e cucinati: €/kg 0,05

Alimentari inscatolati o confezionati: €/kg 0,02

La pesatura del conferito avverrà attraverso apposito modulo a doppia firma (donatore/ricevente).

6. Tutte le Onlus possono aderire al sistema SIGEA (Sistema Integrato Gestione Eccedenze Alimentari) realizzato in co-progettazione con il Comune di Rimini motivando la loro richiesta di adesione e permettendo quindi l'agevolazione ai donatori.

In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa ed è subordinata alla consegna di una comunicazione annuale da presentare, unitamente alla documentazione richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 17

CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 50% del tributo dovuto.

Art. 18

RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine di perseguire obiettivi generali di decoro urbano ed incremento della raccolta differenziata, nonché di equità fiscale, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle attività produttive, commerciali o di servizi che per gli anni precedenti abbiano assolto regolarmente al pagamento integrale della Tassa Rifiuti per tutti i locali ed aree operative possedute o detenute, che dimostrino, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e secondo le disposizioni sul servizio date dal Gestore, di realizzare:

- a. sistemi rivolti ad ottenere un maggior decoro urbano quali recinzioni e schermature dei contenitori con l'individuazione, in proprietà privata, di un'area dedicata e adeguatamente perimetrata da strutture permanenti;
- b. sistemi rivolti ad ottenere una maggiore raccolta differenziata.

2. Per quanto riguarda i sistemi di cui al punto 1 vengono definite alcune soluzioni, ritenute conformi agli obiettivi in relazione alla tipologia di attività, riportate nell'ALLEGATO 2) al presente regolamento.

3. L'agevolazione, che ha effetto dall'anno successivo rispetto alla data di richiesta, è concessa su motivata istanza del titolare dell'attività, corredata da idonea documentazione fotografica e asseverazione da cui si possa evincere la conformità agli obiettivi generali di cui al punto 1, precisando che:

- qualora vengano adottati i sistemi descritti all'ALLEGATO 2), la riduzione tariffaria verrà autorizzata direttamente;
- qualora vengano adottati sistemi differenti rispetto a quelli descritti all'ALLEGATO 2), la riduzione tariffaria verrà autorizzata a seguito di una istruttoria della documentazione allegata all'istanza, effettuata da una apposita commissione

composta da personale della U.O. Qualità Ambientale, dal Settore Tributi, e dell'U.O. Qualità Urbana, che dovrà verificare l'effettiva rispondenza dei sistemi proposti agli obiettivi generali.

I tecnici del Settore Infrastrutture e Grande Viabilità - U.O. Qualità Ambientale del Comune procederanno con verifiche a campione per attestare la veridicità di quanto dichiarato.

Qualora si verifichi la non corrispondenza tra la richiesta e la realizzazione delle attività di cui al punto 1, nonché in caso di posizione irregolare relativa al corretto assolvimento della Tassa dovuta per le annualità precedenti, rispetto all'anno per cui viene richiesta o confermata l'agevolazione, non verrà riconosciuta la riduzione tariffaria.

Nel corso dell'anno verranno effettuati controlli da parte degli Agenti Accertatori del gestore, dagli Ispettori ambientali e dalle Guardie Ecologiche Volontarie nominati dal Comune come da Delibera di Consiglio d'Ambito di Atersir n. 51 del 26 luglio 2016, al fine di verificare il corretto conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori. Oggetto del controllo è definire la qualità del rifiuto conferito dalle utenze non domestiche e verificare l'effettivo utilizzo in maniera appropriata dell'attrezzatura distribuita dal gestore. Nel caso la verifica rilevi la presenza all'interno dei contenitori della raccolta differenziata di materiale non conforme (documentata da foto), l'Agente Accertatore o l'Ispettore Ambientale può emettere sanzione ed è tenuto a comunicare agli uffici di competenza l'esito dell'istruttoria anche ai fini dell'eliminazione della riduzione tariffaria dall'anno dell'accertata infrazione.

4. Le riduzioni tariffarie, applicabili in caso di corretto assolvimento della tassa dovuta per le annualità precedenti, sono le seguenti:

- Agevolazione tariffaria per le attività che adottino entrambi i sistemi di cui al punto 1 (lett. a e lett. b) da applicarsi per l'intera superficie tassabile dell'insediamento e consistente nella riduzione della tariffa del 6% per superficie fino a mq. 5.000, del 15% per l'eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000.
- E' disposta un'ulteriore riduzione tariffaria per le attività produttive, commerciali o di servizi che attraverso idonea documentazione dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi che agevolino lo smaltimento o il recupero da parte del Gestore del servizio pubblico ossia che, conferendo al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuto, consentano di realizzare significative entrate derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti sotto forma di materie prime secondarie, previa attivazione di specifici servizi da parte del Gestore concessionario. Anche in questo caso l'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nell'incremento delle riduzioni previste al comma 1 rispettivamente al 10% e al 20%. Il diritto all'agevolazione deve essere adeguatamente documentato, e verificato dall'ufficio comunale in collaborazione con il Gestore del servizio.
- Per gli operatori facenti parte di un unico grande comparto (GROS RIMINI, Fiera, Centro Agro – Alimentare, Ikea, Ipermercati alimentari) e qualora producano un tipo di rifiuto omogeneo, in considerazione dell'economia di servizio che lo smaltimento di tale tipologia comporta, si riconosce una riduzione della tariffa del 35% per superfici fino a 5.000 mq., del 45% per l'eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000. Agli stabilimenti balneari raggruppati sotto un'unica gestione, che ai fini del pagamento della tassa sviluppino complessivamente una superficie superiore a 25.000 mq., viene riconosciuta una riduzione del 15% qualora tutti i concessionari (o proprietari) realizzino i sistemi di cui ai punti 1 e 2. La riduzione viene riconosciuta solamente a quei soggetti che si attengano alle istruzioni impartite dal Gestore del servizio e solo a seguito di idonea certificazione in tal senso rilasciata dallo stesso.

5. Qualora la riduzione non venga concessa e/o non venga confermata per le motivazioni di cui sopra, ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione per l'annualità successiva, l'istanza di riduzione e relativa documentazione dovrà essere ripresentata.

Art. 19

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della L.147/2013, la tariffa del tributo che si applica comunque per l'intero anno è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. riduzione del 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - b. riduzione del 25% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali o ad uso non continuativo ma ricorrente (ad es. alcuni periodi dell'anno) della durata massima di 140 giorni; riduzione del 15% per le attività stagionali della durata massima di 240 giorni.
Rientrano inoltre in questa fattispecie i contribuenti che occupano o detengono in anni consecutivi i medesimi locali anche se l'occupazione viene temporaneamente sospesa.
 - c. riduzione del 10% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare:

- a. nel caso di locali ad uso domestico l'impegno di non cedere l'abitazione in uso a terzi e di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione,;
 - b. nel caso di locali diversi dalle abitazioni il periodo di effettivo svolgimento dell'attività, allegando eventuale copia della licenza o autorizzazione stagionale rilasciata dai competenti organi o documentazione (utenze, corrispettivi, ecc.) che attesti l'effettivo svolgimento dell'attività, e l'impegno di comunicare l'eventuale cambio di situazione; la documentazione citata va presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata chiesta la riduzione.
3. Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante di cui al successivo art. 21.

Art. 20

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO SOCIO ECONOMICO

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda alle famiglie residenti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico la riduzione totale o parziale del pagamento della tassa, facendosi carico del relativo onere. A partire dall'anno d'imposta 2020 tale riduzione sarà solo parziale.
2. I beneficiari dell'intervento sono individuati sulla base di una procedura ad evidenza pubblica curata dal Dipartimento Servizi di comunità che stabilisce previamente i requisiti e le categorie dei soggetti che possono presentare domanda volta ad ottenere la agevolazione. I beneficiari potranno usufruire della riduzione parziale della tassa o (limitatamente all'esercizio 2019) del rimborso totale.
3. Il soggetto interessato deve comunicare agli Uffici competenti comunali l'eventuale venire meno dei requisiti previsti dal bando; ciò comporta la decadenza dell'intervento agevolativo dalla data della comunicazione o dalla data definita nella comunicazione stessa.
4. Le risorse necessarie a finanziare gli interventi indicati nei precedenti commi sono previste tra gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.

Art. 21

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio ed aree private ove si svolgono pubblici spettacoli, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale di riferimento (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione per un periodo superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Comune in modo autonomo.
9. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.
10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
11. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.
12. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali corrispondono il tributo sulla base delle giornate di esercizio attività programmate.

Art. 22

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92. Il tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 23

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. L'imposizione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui al precedente art. 2 e determina l'obbligo, per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori ed ha effetto anche per gli altri.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data effettiva dell'inizio della detenzione o del possesso dei locali e/o aree scoperte. La dichiarazione può essere consegnata direttamente a mezzo fax, pec, posta con raccomandata a/r. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza, nel caso di invio postale.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a. Generalità del detentore/possessore, la residenza, o denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, il codice fiscale, codice ATECO dell'attività;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; generalità delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società
 - c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero civico esterno ed interno, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - d. Numero effettivo dei detentori/possessori i locali;
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi locali;
 - f. Data in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - g. La provenienza;
 - h. La data in cui viene presentata la dichiarazione e la sottoscrizione con firma leggibile di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
 - i. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi muniti di apposita delega, entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi di cui al comma precedente, atti a comprovare la stessa, ed in particolare:
 - a. La data di cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali e/o delle aree;
 - b. Le generalità dell'eventuale subentrante, se conosciute;
 - c. La data di presentazione della denuncia di cessazione;In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 7^{bis} L'ufficio può procedere alla cessazione d'ufficio in tutti i casi in cui vi siano elementi oggettivi ed inconfutabili che attestino il mancato possesso o detenzione dell'immobile.
8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione stessa.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.
10. All'atto della presentazione della denuncia, sarà rilasciata apposita ricevuta datata.
11. Il Comune potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, Catasto Elettrico) o da ogni altro dato certo in suo possesso provvedendo a comunicare all'interessato l'avvenuta variazione.
12. Il Comune non è tenuto, per i locali ad uso non domestico, a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.
13. I titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante/ambulante denunciano l'inizio dell'attività indicando le giornate di esercizio di attività programmata. Il Comune calcola il tributo con le modalità applicate alla generalità dei contribuenti.
14. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
15. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 24

RISCOSSIONE

1. I contribuenti, per il versamento al Comune della tassa rifiuti, sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale, o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, o l'importo dovuto per il pagamento in un'unica rata, l'ubicazione dell'area ecologica più vicina opportunamente evidenziata e della lista delle aree ecologiche presenti sul territorio presso le quali è possibile conferire il rifiuto ottenendo riduzioni tariffarie, infine il conteggio periodico dell'andamento della raccolta rifiuti. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo del versamento entro le scadenze previste dal presente regolamento. Il costo della spedizione dell'avviso di pagamento con allegati è stimato in euro 2,00 da addebitarsi al destinatario; detto costo non viene addebitato ai contribuenti che comunichino in tempo utile (entro marzo) – con le previste modalità – un indirizzo di posta elettronica a cui recapitare l'avviso.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate quadrimestrali, scadenti il 31 maggio; 30 settembre e 30 novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 31 maggio. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione preferibilmente in coincidenza con la scadenza della 1° rata dell'anno successivo. Nel caso di conguagli dovuti a variazioni in corso d'anno il termine di pagamento è 30 giorni dall'emissione dell'avviso di pagamento.
4. Qualora il piano economico finanziario, indispensabile per la determinazione delle tariffe annuali, venga approvato da ATERSIR oltre il 15 marzo può essere prorogato il termine di pagamento della prima o unica rata (15 maggio), anche contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

Art. 25

RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento rispetto alla data in cui il pagamento della rata doveva essere eseguito vanno calcolate le sanzioni con le modalità e nella misura prevista dall'art. 13 D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche.
2. Sull'importo della tassa non versata si applicano gli interessi legali giornalieri.
3. Su richiesta del contribuente è concesso il ravvedimento parziale, ossia eseguito in modo frazionato, purché gli interessi e le sanzioni siano commisurati alla frazione del debito d'imposta pagato in ritardo.
4. Il versamento di quanto dovuto a titolo di ravvedimento (tributo, sanzione e interessi) deve essere effettuato con mod. F24, barrando il riquadro riservato al ravvedimento e riportando l'apposito codice tributo.

Art. 26

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento o dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta o alla compensazione con il tributo dovuto al Comune stesso a titolo di TARES -TARI qualora richiesto dal contribuente. Non è consentita l'autocompensazione.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel vigente Regolamento comunale delle Entrate Tributarie.

Art. 27

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è uguale o inferiore a euro 12,00 (ad esclusione della tariffa giornaliera dove viene stabilito l'importo minimo pari a euro 2,00). Tali importi si intendono riferiti al totale complessivamente dovuto per l'intero anno e non alle singole rate previste.
2. Non sono eseguiti rimborsi qualora l'importo annuale dovuto è inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 28

FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della L.147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 29

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 23 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. invitare il contribuente ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte idonee per la determinazione delle superfici occupate e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
 - b. richiedere notizie, relative ai presupposti applicativi della tariffa, non solo agli occupanti o ai detentori dei locali e/o delle aree, ma anche ai proprietari degli stessi;
 - c. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto o scritture private, necessarie per accertare la data di inizio dell'occupazione dei locali e/o aree;
 - d. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, o richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti di singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - e. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, previo avviso scritto recapitato al contribuente almeno 7 giorni prima dell'accesso. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni
 - f. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare nei quali l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento del tributo nei casi di multiproprietà e centri commerciali integrati, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree.

2. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sulle dichiarazioni e sui versamenti eseguiti dai contribuenti nonché dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento o l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
3. Contro l'avviso di accertamento è ammesso ricorso, presso la competente Commissione Tributaria Provinciale, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato e con le modalità di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.
6. La corresponsione delle spese di giudizio è dovuta al personale incaricato per attività di assistenza, difesa e rappresentanza dell'Ente nelle controversie innanzi alle Commissioni tributarie di primo e secondo grado. Tali spese, previo incasso da parte dell'Ente e determinate ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies del D.Lgs. n. 546/92, sono corrisposte, decurtate del 10%, in favore dei difensori delegati che hanno presenziato all'udienza fissata per la discussione nonché svolto attività prodromica o successiva alla stessa.

Art. 30

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o pec, un atto di accertamento contenente il sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, è irrogata la sanzione pari al

30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, come riportato nell'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, entro i termini di cui all'art. 23, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 29, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100.

Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

5. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale delle Entrate tributarie, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 31

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 32

DIRITTO DI INTERPELLO

Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, quesiti sull'interpretazione delle norme tributarie con le modalità ed i termini di cui al vigente Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di interpellò in materia tributaria.

Art. 33

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR 602/73 o ingiunzione fiscale di cui al RD n. 639/1910.

Art. 34

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 35

NORME TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte ai fini delle precedenti forme di prelievo dei rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

Per il solo anno 2014 il versamento viene effettuato in tre rate quadrimestrali con scadenza al 31 luglio, 30 settembre e 16 dicembre con successiva eventuale rata a saldo/conguaglio che verrà determinata preferibilmente in coincidenza della scadenza della 1° rata dell'anno successivo.

Per le occupazioni e variazioni verificatesi nel corso del 2014 il termine di presentazione denuncia è 90 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento.

Art. 36

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO 1 al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti**UTENZE NON DOMESTICHE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

categoria DPR 158/99	sottocategoria	Descrizione
1		
	1a	Circoli ricreativi
	1b	Associazioni, enti di assistenza, beneficenza e Onlus
	1c	Scuole pubbliche e private, scuole professionali
	1d	Autoscuole
	1e	Locali parrocchiali
	1f	Caserme - Conventi
	1g	Enti pubblici
2		
	2a	Teatri e cinema
3		
	3a	Esercizi di vendita beni all'ingrosso ubicati nel comparto Gros Rimini
	3b	Imprese di autotrasporti, autorimesse, autoservizi, noleggio cicli e motocicli
4		
	4a	Distributori di carburante
	4b	Impianti sportivi e palestre
	4c	Campeggi
5		
	5a	Stabilimenti balneari stagionali: superfici fino a 3000 mq.
	5b	Stabilimenti balneari stagionali: superfici eccedenti i 3000 mq.
6		
	6a	Autosaloni
	6b	Esposizioni e vendita di mobili, elettrodomestici e simili
	6c	Esercizi di vendita all'ingrosso non altrove classificati
	6d	Fiera
	6e	Centro congressi
7		
	7a	Alberghi, residenze turistico alberghiere
8		
	8a	Motel,meublè, garni, affittacamere
10		
	10a	Ospedali, cliniche e case di cura
11		
	11a	Studi e uffici professionali, artistici e terziari in genere, ambulatori e laboratori di analisi
12		
	12a	Banche ed istituti di credito
13		
	13a	Negozi: librerie, cartolerie, profumerie, gioiellerie, oreficerie; grandi magazzini
	13b	Negozi di abbigliamento
	13c	Negozi di ferramenta
	13d	Negozi di articoli casalinghi e per la persona
	13e	Esercizi commerciali in genere non altrove classificati
	13f	Negozi di pelletterie e calzature
14		
	14a	Farmacie
	14b	Tabacchi
	14c	Rivendite giornali
15		
	15a	Sale giochi
	15b	Negozi di tende, tessuti, tappeti, filatelia, cappelli e ombrelli
	15c	Antiquari
	15d	Videonoleggi
16		
	16a	Mercati: commercio al dettaglio di generi non alimentari
17		
	17a	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetiste
18		
	18a	Attività artigianali tipo botteghe: lavanderie, falegnami, idraulici, fabbri, laboratori d'arte, ecc.
19		
	19a	Laboratori meccanici
	19b	Elettromeccanici
	19c	Elettrauti, carrozzerie, autofficine
20		
	20a	Attività industriali
	20b	Grandi aziende di pubblici servizi: Telecom, Enel, Hera, Gas, Ferrovie, Poste, Tram
	20c	Attività edili, marmisti, lapidei, autodemolitori
21		
	21a	Attività artigianali di produzione beni specifici: laboratori fotografici, ottici, odontotecnici, studi grafici, ecc.
22		
	22a	Ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde
	22b	Pub, paninoteche, osterie, birrerie e vendita piadine
	22c	Rosticcerie, gastronomie

23		
	23a	Mense
24		
	24a	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie
25		
	25a	Supermercati
	25b	Esercizi di vendita alimentari in genere
	25c	Forni con laboratorio e vendita
	25d	Macellerie
27		
	27a	Aziende industriali ed artigianali di lavorazione ortofrutta
	27b	Esercizi di vendita ortofrutta
	27c	Esercizi di vendita fiori
	27d	Esercizi di vendita prodotti ittici
	27e	Pizzerie al taglio
29		
	29a	Mercati: commercio al dettaglio di generi alimentari, fiori e frutta
	29b	Mercati: commercio all'ingrosso di generi alimentari freschi e congelati e di fiori
30		
	30a	Sale da ballo, discoteche
	30b	Parchi gioco e divertimento
	30c	Darsena e aree portuali
	30d	Parcheggi

UTENZE DOMESTICHE

Composizione nucleo familiare
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

ALLEGATO 2 al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti

Modalità operative per l'applicazione dell'art. 18 "RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE".

Vengono di seguito dettagliati i criteri indicati alle lett. a e b di cui al punto 1 dell'art. 18:

1) STABILIMENTI BALNEARI

- a. realizzazione di schermature dell'area, in cui sono posizionati i contenitori dati in dotazione dal Gestore, rivolte a migliorare il decoro urbano. Nell'area in concessione o in proprietà privata, per lo svolgimento dell'attività, va individuato uno spazio, dedicato esclusivamente ai contenitori, perimetrato da una schermatura.

Le schermature dovranno essere realizzate in:

- listelli orizzontali di legno preferibilmente composito, di larghezza minima 10 cm., distanziati tra loro circa 3 cm, con struttura metallica o di legno e di altezza dal suolo tale da coprire i contenitori ma non superiore 1,6 metri. I colori ammessi sono:
 - (toni di) bianco o legno per le doghe e i pali in legno
 - ferro micaceo o (toni di) bianco per le strutture metalliche
 - in struttura metallica con listelli orizzontali faccia vista di colore bianco o legno naturale i listelli dovranno avere una larghezza minima 10 cm. e essere distanziati tra loro circa 3 cm. L'altezza totale delle schermature dovrà essere tale da impedire la vista dei contenitori e non dovrà comunque superare 1,6 metri.
 - Con pali in legno infissi nella sabbia ad opportuna distanza atti a sostenere un telo in PVC di colore bianco/beige/sabbia e di altezza dal suolo tale da coprire i contenitori ma non superiore 1,6 metri.
 - Con piante contenute in fioriere o piantate direttamente nel terreno purché creino una barriera visiva efficace e di gradevole impatto tale da coprire i contenitori.
- b. collocazione sulle aree di svolgimento dell'attività di contenitori destinati alle varie raccolte differenziate a cura del concessionario o del proprietario (esempio: collocazione di cestini, lungo le passerelle, per la raccolta dei rifiuti in tre tipologie quali plastica-lattine, carta-cartone e indifferenziato).

Per gli stabilimenti balneari accorpati in un'unica gestione, il sistema di raccolta prevede la collocazione di una batteria di cassonetti:

- ogni due bagnini contigui;

oppure

- ogni due bagnini contigui e un bar/ristorante.

2) ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI O DI SERVIZI

- a. realizzazione di schermature dell'area, in cui sono posizionati i contenitori dati in dotazione dal gestore, rivolte a migliorare il decoro urbano. Nella proprietà privata va individuata un'area dedicata esclusivamente ai contenitori procedendo con la realizzazione della schermatura.

Le schermature dovranno essere realizzate in:

- listelli orizzontali di legno preferibilmente composito, di larghezza minima 10 cm., distanziati tra loro circa 3 cm, con struttura metallica o di legno e di altezza dal suolo tale da coprire i contenitori ma non superiore 1,6 metri. I colori ammessi sono:
 - (toni di) bianco o legno per le doghe e i pali in legno
 - ferro micaceo o (toni di) bianco per le strutture metalliche
- in struttura metallica con listelli orizzontali faccia vista di colore bianco o legno naturale i listelli dovranno avere una larghezza minima 10 cm. e essere distanziati tra loro circa 3 cm. L'altezza totale delle schermature dovrà essere tale da impedire la vista dei contenitori e non dovrà comunque superare 1,6 metri.

- Con piante contenute in fioriere, o piantate direttamente nel terreno, purché creino una barriera visiva efficace e di gradevole impatto tale da coprire i contenitori.
- b. collocazione sulla proprietà privata e sulle aree di svolgimento dell'attività, di contenitori destinati alle varie raccolte differenziate a cura della proprietà (ad esempio predisponendo nelle aree comuni degli alberghi, contenitori per le diverse matrici di rifiuto quali plastica-lattine, carta-cartone e indifferenziato mentre nelle attività commerciali, cestini per la raccolta dei rifiuti in maniera differenziata quali plastica-lattine, carta-cartone e indifferenziato, etc).

ALLEGATO "D"

(CERTIFICAZIONI)

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 26/03/2019



Comune di Rimini

Struttura di Supporto al Consiglio Comunale

Piazza Cavour, 27 - 47900 Rimini
tel. 0541 704670 - fax 0541 704674
www.comune.rimini.it
e-mail: consiglio@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

PROPOSTA DI EMENDAMENTO N.

Presentata dal Consigliere Comunale Mirco Muratori

proposta deliberativa n. 19 del 01 MARZO 2019

iscritta al punto n. 2 all' O.d.G. della seduta del 21/03/2019 avente ad oggetto :

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.

Emendamento **Sostitutivo e Soppressivo**

Testo emendamento:

Vista la proposta deliberativa di cui in oggetto sottoposta al vaglio delle Commissioni Consiliari congiunte 1' e 5';

VISTO l'art. 20 'INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI DI GRAVE DISAGIO SOCIO ECONOMICO'

CONSIDERATO che il budget messo a bilancio ogni anno dall'amministrazione comunale per tali interventi non è aumentabile in maniera sostanziale per garantire la copertura di tutti i soggetti che ne fanno richiesta.

CONSIDERATO che l'intenzione di codesta amministrazione è quella di aumentare il numero di famiglie in difficoltà beneficiarie di queste agevolazioni.

CONSIDERATO che è in atto un ragionamento per modificare il sistema di rimborsi alle famiglie, andando verso l'emissione di una bolletta già ridotta, semplificando così le procedure


SI RITIENE dunque per i motivi sopra citati, di eliminare l'esenzione totale per i soggetti, formando delle graduatorie su almeno 3 scaglioni, definiti dalla presentazione della dichiarazione ISE, che prevederanno riduzioni più o meno sostanziose in base al reddito.

SI PROPONE il presente emendamento all'art. 20 del REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 come di seguito:

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda alle famiglie residenti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico la riduzione totale o parziale del pagamento della tassa, facendosi carico del relativo onere. A partire dall'anno d'imposta 2020 tale riduzione sarà solo parziale.
2. I beneficiari dell'intervento sono individuati sulla base di una procedura ad evidenza pubblica curata dal Dipartimento Servizi di comunità che stabilisce previamente i requisiti e le categorie dei soggetti che possono presentare domanda volta ad ottenere la agevolazione. I beneficiari potranno usufruire della riduzione parziale della tassa o (limitatamente all'esercizio 2019) del rimborso totale.

3. Il soggetto interessato deve comunicare agli Uffici competenti comunali l'eventuale venire meno dei requisiti previsti dal bando; ciò comporta la decadenza dell'intervento agevolativo dalla data della comunicazione o dalla data definita nella comunicazione stessa.
4. Le risorse necessarie a finanziare gli interventi indicati nei precedenti commi sono previste tra gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.
5. SOPPRESSO

Il Consigliere Comunale



Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale (stralcio articoli relativi agli emendamenti).

Art. 20 comma 3 "la presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso la Presidenza del Consiglio Comunale fino all'inizio della trattazione dell'argomento."

Art. 21 comma 6 "nelle votazioni sugli emendamenti e subemendamenti sono posti in votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi."


PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO
acquisito con prot. n.

78996

in data

2/3/09

L'operatore





Comune di Rimini

Struttura di Supporto al Consiglio Comunale

Piazza Cavour, 27 - 47900 Rimini
tel. 0541 704670 - fax 0541 704674
www.comune.rimini.it
e-mail: consiglio@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Presentata dal Consigliere/Sindaco RENZI GIOENZO

proposta deliberativa n. 19 del 1/3/2019

iscritta al punto n. 1 all' O.d.G. della seduta del 26.3.19 avente ad oggetto :

" MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2019 "

Emendamento **Soppressivo**

al testo della delibera

Aggiuntivo


all'allegato n. _____

Sostitutivo

Testo emendamento: ART. 26 COMMA 3 BIS

<u>IL PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI PER LE ATTIVITA' STAGIONALI</u>
<u>DEVE ESSERE EFFETTUATO IN RATE MENSILI SCADENTI</u>
<u>IL 31/5 - 30/6 - 31/7 - 31/8 - 30/9 - 31/10 - 30/11 O IN</u>
<u>UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 31/5</u>

Il Consigliere Comunale/Sindaco



Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale (stralcio articoli relativi agli emendamenti).

Art. 20 comma 3 "la presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso la Presidenza del Consiglio Comunale fino all'inizio della trattazione dell'argomento."

Art. 21 comma 6 "nelle votazioni sugli emendamenti e subemendamenti sono posti in votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi."

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

acquisito con prot. n. 83303 in data 26/03/2019 . L'operatore _____

